



RISPARMIO & FAMIGLIA

Rapporti banche-consumatori

Le questioni più frequenti

SERVIZI AUTOMATICI DI PAGAMENTO

Sul mio conto corrente ho una serie di addebiti automatici periodici (bollette, pay-tv, affitto, donazioni a organizzazioni benefiche). Vorrei spostare su un altro conto le spese relative alla gestione domestica, ma non mi interessa chiudere il vecchio conto, sul quale vorrei continuare a ricevere lo stipendio e gli addebiti per altri pagamenti. È possibile?

Sì, è possibile. Le nuove regole in materia si applicano sia nel caso in cui si vogliono trasferire tutti i servizi di pagamento, sia se si vuole trasferirne solo alcuni, con o senza la chiusura del conto di pagamento originario. Il consumatore deve fornire alla banca destinataria del trasferimento un'autorizzazione, identificando specificamente i bonifici in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e quelli relativi ad addebiti diretti che devono essere trasferiti. Si può tranquillamente continuare a utilizzare il vecchio conto per l'accredito dello stipendio e l'addebito di alcuni pagamenti.

COINTESTAZIONE E DELEGA

Io e mia moglie abbiamo un conto cointestato, sul quale abbiamo anche una delega bancaria attribuita a nostro figlio maggiorenne. In presenza di cointestazione e delega la procedura per trasferire addebiti e bonifici su un nuovo conto è più complicata?

Nel caso del conto cointestato, nella conversione in legge del Dl 3/2015 (articolo 2, comma 5, del Dl 3/2015, come convertito dalla legge 33/2015) è stato chiarito che l'autorizzazione al trasferimento deve essere data da tutti i titolari del conto: quindi, nel chiedere alla nuova banca di provvedere al trasferimento è necessario il consenso di entrambi. Per estensione, nel caso della delega (cioè nel caso in cui una persona non sia titolare ma possa eseguire una serie di operazioni sul conto), in assenza di un'indicazione normativa ad hoc inserita nella legge, si ritiene che la banca ricevente vi chiederà di fare una nuova delega, perché il trasferimento della delega esula dal trasferimento dei servizi di pagamento, garantito automaticamente dalle nuove norme.

TRASFERIMENTO DEL MUTUO

Voglio cambiare conto corrente e sono indeciso se spostare anche il mutuo sul nuovo conto oppure rinegoziare il mutuo con la vecchia banca e tenerlo con loro, se le condizioni dovessero essere interessanti. Se spostassi sulla nuova banca solo il conto corrente potrei avere dei problemi con il mutuo?

Il caso in cui si voglia cambiare l'operatore che eroga il mutuo non è disciplinato dalle nuove regole del Dl 3/2015, ma dalla normativa sulla portabilità di finanziamenti e mutui: il mutuatario può sostituire la banca che ha concesso originariamente il mutuo con un altro istituto, senza spese e senza il consenso del primo intermediario. Se invece si vuole cambiare solo il conto corrente dal quale vengono attinte le rate del mutuo, sono pienamente operative le nuove regole, che prevedono cioè il trasferimento automatico al conto di destinazione del pagamento periodico di mutui e finanziamenti. Del trasferimento si occuperà la nuova banca, senza bisogno di rivolgersi al vecchio istituto.

DALLO SPORTELLLO FISICO AL WEB

Ho un conto corrente tradizionale, ormai da molti anni. Ma le condizioni non mi soddisfano più e vorrei cambiare istituto di credito, magari approfittando dei tanti conti online a costo zero disponibili sul mercato. Cosa devo fare per cambiare banca? Le nuove norme sulla portabilità mi agevolano in questa migrazione?

Con le nuove norme sulla portabilità del conto corrente, cambiare banca è diventato più facile e senza spese di chiusura. L'operazione di trasferimento sarà gestita in automatico dagli istituti di credito e con tempi certi, fissati in un massimo di 12 giorni lavorativi. La procedura potrà essere avviata direttamente all'atto dell'apertura del nuovo conto, compilando e firmando i moduli necessari presso il nuovo istituto di credito. Non sarà quindi più necessario dare alcuna comunicazione alla banca che si intende lasciare. La nuova portabilità, però, diventerà operativa dopo tre mesi dalla legge di conversione, quindi non prima della fine di giugno.

TEMPI E INDENNIZZI

Ho letto che con la nuova legge sulla portabilità il trasferimento del conto corrente e dei relativi servizi di pagamento da una banca all'altra dovrà avvenire in un tempo massimo di 12 giorni lavorativi. Ma quali sono le sanzioni se l'istituto di credito dovesse sfiorare l'arco temporale imposto dalla legge?

In base alle nuove norme sulla portabilità dei conti correnti, gli istituti di credito hanno un tempo massimo di 12 giorni lavorativi per poter evadere la richiesta. Ancora non si conoscono, invece, i tempi massimi entro cui le banche dovranno trasferire il dossier titoli. Tempi che saranno esplicitati dal ministero dell'Economia entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione (26 marzo 2015). Per quanto riguarda le sanzioni, le nuove norme prevedono un indennizzo per il cliente proporzionale ai giorni di ritardo e alla giacenza sul conto corrente. Anche su questo fronte sono attesi ulteriori dettagli dal decreto che dovrà essere emanato dal ministero.

Il conto corrente guadagna «mo

Entro giugno via ai trasferimenti entro 12 giorni con spostamento automatico di b

IL QUESITO



In passato ho provato a cambiare conto corrente, ma per chiudere il vecchio conto la mia banca mi ha posto una serie di ostacoli e lungaggini per alcuni rapporti pendenti e ho desistito, anche per la prospettiva di dover comunicare le nuove coordinate bancarie per stipendio, addebito delle bollette eccetera. Con le nuove norme sulla portabilità è davvero più facile cambiare conto?

di Gaia Giorgio Fedi

Con le nuove norme sul trasferimento dei servizi di pagamento sarà più facile cambiare conto in tempi rapidi e senza estenuanti pratiche burocratiche per spostare addebiti e accrediti automatici da un

conto all'altro: sarà la banca del nuovo conto a occuparsi di tutto. Gli istituti dovranno adeguarsi alla nuova normativa, contenuta nel decreto legge 3/2015, convertito con modifiche dalla legge 33/2015, entro tre mesi dall'entrata in vigore di questa legge di conversione (26 marzo 2015) e quindi entro fine giugno.

«Finora le statistiche hanno indicato che la percentuale di consumatori che cambia conto è bassissima, di gran lunga inferiore a quella di altri Paesi europei», spiegano da Confronta Conti, società di comparazione di conti correnti e conti deposito del gruppo MutuiOnline. «Ma con le nuove norme sul trasferimento dei servizi di pagamento, che sono molto incisive ed efficaci, la situazione dovrebbe cambiare: soprattutto perché prevedono che, da ora in poi, per cambiare conto non si dovrà più interagire con la vecchia banca», argomentano dalla società. La legge prevede che, per spostare il saldo o i servizi di pagamento da un conto a un altro di una diversa banca, ci si debba rivolgere all'istituto destinatario, che si dovrà prendere carico e assumere la responsabilità del processo di trasferimento, che dovrà concludersi entro 12 giorni lavorativi. «Questo sistema impedirà alla vecchia banca di avere comportamenti atti a rendere difficile la vita del consumatore, e quindi ridurrà di molto le attuali resistenze», dicono ancora da Confronta Conti. «Un volta che il cliente ha firmato

il modulo con cui dice di voler cambiare banca, il dado è tratto», aggiungono.

Trasferimento dei servizi di pagamento

«Queste norme tendono a favorire la concorrenza tra gli intermediari e rende la vita più facile al cliente», commenta Fabio Civalè, avvocato di Zitiello e Associati ed esperto di diritto bancario. «Ma tecnicamente - prosegue Civalè - non è corretto dire che si tratta di norme "sulla portabilità dei conti", già disciplinata da regole preesistenti, che consentono di cambiare conto senza spese e sanzioni (in forza dell'articolo 126-septies del Tub, il Testo unico bancario). L'oggetto specifico di questa disciplina è invece la

garanzia di una continuità nei servizi di pagamento: bonifici in entrata e in uscita, addebiti diretti, eccetera». Il consumatore non ha solo il vantaggio di non doversi rivolgere alla vecchia banca, ma anche di non dover comunicare le sue nuove coordinate bancarie per eventuali bonifici in entrata e uscita e addebiti diretti sul conto (bollette e abbonamenti alla pay-tv). Sull'accredito dello stipendio già da tempo le banche garantiscono lo spostamento da un conto all'altro, ma ora sarà possibile anche per altri tipi di pagamento. Un'altra novità è che sarà possibile spostare solo alcuni dei pagamenti: le norme disciplinano sia il caso in cui il cliente voglia spostare tutti i servizi di pagamento da un conto all'altro (con o senza chiusura del vecchio conto), sia l'ipotesi in cui si trasferiscano solo alcuni servizi.

Solo 12 giorni per cambiare

La nuova normativa impone alle banche di chiudere il processo entro 12 giorni lavorativi dall'autorizzazione del cliente. Il rispetto di questo termine, fissato in ottemperanza alla normativa europea (direttiva 2014/92 di luglio 2014) implica che «la banca non può comunque ostacolare la chiusura di un rapporto. Se ci sono pendenze, si deve chiudere il rapporto e poi disciplinare le pendenze: la normativa vieta di frapponere ostacoli alla chiusura del conto corrente», afferma Civalè.

Indennizzo in caso di ritardo

Tra i principi cardine della normativa illegale cita, oltre «alla gratuità della procedura per il cliente, anche il fatto che i vari intermediari coinvolti debbano cooperare, e la previsione di un indennizzo a favore del cliente se non vengono rispettati i termini». L'articolo 2 comma 16 della legge prevede che la banca inadempiente debba indennizzare il cliente «in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento». Su questo aspetto però «si aspetta l'emanazione dei decreti del Mef, attesi entro quattro mesi dalla pubblicazione della legge (quindi entro fine luglio, ndr), che dovranno fornire i criteri per quantificare l'indennizzo», sottolinea Civalè.

Dossier titoli

L'avvocato spiega che le nuove norme riguardano anche l'eventuale passaggio di un dossier titoli da un conto a un altro. «Di fatto, il trasferimento dei titoli presenti in un dossier non è un'operazione di vendita e riacquisto, ma solo il passaggio di una scrittura contabile, pertanto ricade sotto questa disciplina». Ma anche in questo caso «per l'applicazione della norma occorre aspettare i decreti del Mef che, sentita la Banca d'Italia, definirà entro fine luglio alcune questioni tecniche particolarmente complesse legate al trasferimento di titoli».

Il Sole **24 ORE**.com

SCRIVI AL «SOLE»

Una casella per le email su risparmi e consumi

I lettori possono inviare i propri quesiti in materia di risparmio, acquisti e consumi alla casella di posta elettronica dedicata a Risparmio & Famiglia, all'indirizzo

risparmioefamiglia@ilssole24ore.com

CAMBIAMENTI IN CORSO

Entro la fine di giugno gli istituti di credito dovranno adeguarsi alle indicazioni introdotte dal Dl banche e in vigore dal 24 marzo

LE GARANZIE

Niente spese per i trasferimenti e procedure completate rapidamente. Ammessi anche spostamenti parziali negli addebiti e accrediti

I COSTI DELLA PORTABILITÀ

Sto valutando la possibilità di cambiare istituto di credito, trasferendo tutto i servizi di pagamento e il conto titoli. Quanto mi costa questa operazione? È vero che la portabilità del conto corrente è a zero spese, anche per quanto riguarda il dossier titoli?

Il trasferimento del conto corrente presso un altro istituto di credito è a zero spese per il correntista, che dovrà pagare solo il "rateo" dell'eventuale canone e dell'imposta di bollo (per giacenze sotto i 5mila euro l'imposta di bollo da 34,20 euro non è dovuta). Nel momento in cui viene fatta richiesta di trasferimento, inoltre, scatta lo stop alle spese di tenuta conto. La nuova legge sulla portabilità, inoltre, prevede la gratuità del trasferimento anche per i titoli, con o senza chiusura del vecchio deposito. Il consiglio, comunque, è di seguire sempre da vicino la procedura di migrazione e di verificare che non siano stati applicati oneri o spese nel trasferimento del conto da una banca all'altra.

Scenario digitale. Le prospettive sul web

Sempre più forte tra la clientela il richiamo dell'online

di Gabriele Petrucciani

Crece il tasso di mobilità dei correntisti, che negli ultimi anni hanno preferito "abbandonare la filiale" per sposare il mondo virtuale. E ora, con la nuova legge sulla portabilità dei conti correnti, questo processo di migrazione potrebbe accelerare. Cambiare banca, infatti, è diventato (e lo diventerà sempre più) molto più facile. In tempi che non dovranno superare i 12 giorni lavorativi, sia per i titolari di un conto "fisico" sia per i titolari di un conto online. La legge di conversione del decreto legge 24 gennaio 2015 n. 3 sulle misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti non fa alcuna distinzione tra le due tipologie di conti correnti. Quindi le nuove norme ricadranno egualmente su fisico e virtuale.

Più spazio all'online

«Negli ultimi anni c'è stato un incremento dei tassi di redemption e una riduzione della vita media prospettiva di una relazione bancaria - conferma Giuliano Cicioni, partner di Kpmg - per effetto proprio del processo di migrazione verso i conti correnti online. Il mondo delle banche virtuali ha saputo sfruttare in maniera significativa tutte le varie contingenze che tempo per tempo si sono create; una su tutte, il cambio di regime della fiscalità, con l'introduzione di un'imposta di bollo variabile e progressiva (il 2 per mille sui conti di deposito e sulle linee vincolate, ndr). Il mondo degli istituti di credito online ha fatto in quella occasione una campagna commerciale molto importante sulla sterilizzazione dell'imposta di bollo per 1-2 anni». Questo ha favorito il processo di migrazione verso l'online. «E ora, per l'occasione, mi aspetto che il mondo degli istituti di credito virtuali punti forte anche su questa discontinuità regolamentare, con campagne commerciali che potrebbero favorire un'accelerazione della migrazione».

Aspettando la vera portabilità

A detta dell'esperto di Kpmg, comunque, l'effetto non sarà dirompente. «La legge di conversione del Dl Banche ha poco a che vedere con quella che potrebbe essere definita la vera portabilità - sottolinea Cicioni -. Se guardiamo il mondo delle telecom, la rivoluzione c'è stata quando è stata data al consumatore la possibilità di conservare il proprio numero telefonico cambiando gestore. Questo per dire che nel mondo bancario la portabilità in senso stretto si avrà solo nel momento in cui si consentirà al cliente di mantenere sempre le stesse coordinate bancarie, anche cambiando istituto di credito. Allora sì che

potremmo assistere a un effetto travolgente». Anche perché non ci sarebbero più particolari problematiche inerenti il trasferimento dei servizi di pagamento, come gli addebiti automatici periodici. Intanto, comunque, il processo di migrazione verso il mondo virtuale andrà avanti.

I nodi del Dl Banche

Tornando a parlare del Dl Banche, ci sono ancora diversi nodi da sciogliere. Rispetto al decreto legge iniziale, la legge di conversione del 24 marzo è cambiata tantissimo. Per esempio, viene esplicitato che le nuove norme si applicano soltanto ai consumatori. «Ma cosa si intende per consumatori? - si domanda Aldo Angelo Dolmetta, professore ordinario di diritto privato alla facoltà di giurisprudenza della Cattolica di Milano -. Sicuramente non

RIFERIMENTI COMUNI

Le disposizioni del Dl 3/2015 non fanno distinzioni tra sportello fisico e digitale. Non è però possibile conservare le stesse coordinate bancarie

l'impresa individuale. E probabilmente, ma andrà chiarito, neanche gli studi associati, in quanto composti da liberi professionisti. Ho dei dubbi, invece, sui condomini». Su questo fronte si è in attesa delle indicazioni esecutive del Mef che, sentita Banca d'Italia, sarà chiamata a esprimersi anche sulla portabilità del conto titoli, così come specificato nella legge di conversione.

Altro lato oscuro riguarda i casi in cui è possibile chiudere il conto corrente. «Al momento sembrerebbe che sia possibile soltanto se si ha un saldo positivo o pari a zero, mentre non dovrebbe essere possibile se si ha uno sconfinamento - continua Dolmetta -. Inoltre, si aspettano chiarimenti anche sulle sanzioni da applicare alla banca qualora non vengano rispettati i 12 giorni lavorativi per il trasferimento dei servizi di pagamento». La legge di conversione prevede un indennizzo proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento. «A mio avviso la sanzione dovrebbe essere predeterminata ex lege - aggiunge il professore della Cattolica -. E qui sarà il Mef che dovrà definire i criteri per la quantificazione dell'indennizzo. È una questione delicata - conclude -. Una sanzione modesta, infatti, rischierebbe di far inceppare l'ingranaggio della portabilità».


I CONTI IN TASCA

di Guido Plutino

Corporate bond cinesi denominati in renminbi


L'INDUSTRIA OFFRE DI PIÙ

Suddivisione % per settore



SCELTA DI ALTA QUALITÀ

Suddivisione % per rating



Fonte: Pictet asset management

Quelle cedole dalla Cina come ai vecchi tempi

➔ **E' possibile trovare ancora rendimenti interessanti nel settore obbligazionario, in una situazione di mercato con tassi a zero?**

Si parla molto di rendimenti obbligazionari a fine corsa dopo un ciclo positivo pluridecennale, con cedole ridotte ai minimi termini.

Ma per fortuna il mondo degli investimenti è grande e, pur a condizione di assumersi rischi più elevati, le opportunità non mancano. Per esempio: che ne direste di obbligazioni con rendimenti doppi di quelli statunitensi? È quanto sono in grado di offrire i bond cinesi, che rappresentano il terzo mercato obbligazionario del globo con volumi di scambio pari a 36mila miliardi di renminbi (5,800 miliardi di dollari). Dal 2002 a oggi il mercato obbligazionario cinese è cresciuto di dieci volte e la corsa sembra destinata a durare ancora grazie alla progressiva apertura agli investitori esteri. Tra i vantaggi del mercato obbligazionario cinese va infine annoverata un'ampia gamma di offerta che comprende titoli governativi, bond emessi dalla Banca centrale e obbligazioni societarie. Vale dunque la pena di approfondire l'argomento, considerando però anche gli aspetti sfavorevoli che rendono questo investimento non adatto a tutti i risparmiatori e comunque da utilizzare in chiave di diversificazione (cioè dedicandovi una quota limitata di risorse). «A nostro parere - spiega Cary Yeung, specialista in debito cinese per Pictet asset management - il mercato dei bond in renminbi onshore ha davanti a sé un futuro molto promettente, anche grazie a un potenziale ancora poco sfruttato».

Si diceva però dei "contro" che, come mette in luce lo stesso operatore, non sono irrilevanti. Si possono riassumere in tre punti: un livello

di trasparenza ancora non adeguato; una forte discrepanza tra i rating obbligazionari cinesi delle agenzie di valutazione nazionali e quelli assegnati dalle agenzie internazionali, che rende più complessa una valutazione; il timore di possibili fallimenti di emittenti societari, nonostante il basso tasso di default della Cina rispetto ad altre piazze avanzate ed emergenti. In effetti in questo caso il verdetto dei numeri risulta relativamente confortante. Il debito pubblico di Pechino ammonta infatti a circa il 22% del Prodotto interno lordo, anche se il livello di indebitamento privato risulta molto superiore, oltre il 185% del Pil. «I dati complessivi possono sembrare preoccupanti - commenta ancora Yeung -, ma a mio parere i timori per la posizione debitoria della Cina sono esagerati per molti motivi, a cominciare dal fatto che gran parte del debito privato è nelle mani di società statali o quasi che godono del sostegno implicito del governo centrale, pronto a intervenire in caso di difficoltà finanziarie».

In conclusione, quello dei bond cinesi è il tipico mercato che richiede competenze specialistiche e rende quindi inopportuno operare direttamente. Resta tuttavia la soluzione di utilizzare uno strumento (ben) gestito, attivo o passivo (fondi comuni o Etf). Anche per tenere sotto controllo due aspetti insidiosi: il rischio di cambio (i bond sono in valuta cinese). E quello di forte volatilità, qualora gli Stati Uniti dovessero modificare la loro politica monetaria seguendo modalità diverse da quanto previsto dai mercati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Portabilità»

Benefici e addebiti

LE NUOVE REGOLE IN SINTESI

Servizio di trasferimento

È il trasferimento delle informazioni su tutti o alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento, o il trasferimento dell'eventuale saldo da un conto di origine a un conto di destinazione, o entrambi.

A chi spetta occuparsene

Il servizio di trasferimento è avviato, su richiesta del consumatore, dal prestatore di servizi di pagamento ricevente, che è responsabile della gestione della procedura.

Termine

Il servizio di trasferimento va eseguito entro 12 giorni lavorativi dall'autorizzazione del consumatore.

Spese

Al consumatore non vengono addebitate spese per il servizio di trasferimento.



ConfrontaConti.it[®]

Più scelta, più risparmio

www.confrontaconti.it

Conti alle migliori condizioni!

ConfrontaConti ti permette di confrontare le offerte di conti deposito e conti correnti delle principali banche.

Consulenza gratuita ed indipendente.

Scopri tutti i vantaggi di ConfrontaConti

- ✓ Comparazione **trasparente** dei conti bancari
- ✓ **Servizio gratuito**, attivo dal 2009
- ✓ **Confronti conti correnti, conti deposito e carte conto**
- ✓ **Più di 40 banche** confrontate online



**RICHIEDI ONLINE IL TUO
CONTO E RISPARMIA** >

ALTRI MARCHI
DEL GRUPPO



MutuiOnline.it



PrestitiOnline.it



segugio.it

ConfrontaConti è un servizio di Centro Finanziamenti S.p.A.
Iscrizione el. intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B. n° 37163,
Iscrizione R.U.I. sez. E n. E000245502 presso IVASS, P. IVA 04928320961
Centro Finanziamenti S.p.A. fa capo a Gruppo MutuiOnline S.p.A.,
società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.